



SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

ORDINANZA SINDACALE N. 18 / 2022

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA ZONA VIA ROVERSELLA - STAGIONE VENATORIA 2022-2023.

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

- l'art. 21 lettera e) della Legge n.157 del 11 febbraio 1992, vieta *"l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali"*;
- l'art. 21 lettera f) della Legge n.157 del 11 febbraio 1992, vieta di *"sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale"*;
- tale norma se non rispettata può comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza di coloro che si trovano a transitare nelle vicinanze;
- durante il periodo di esercizio dell'attività venatoria pervengono al Comune numerose segnalazioni relative alla presenza di spari nelle immediate vicinanze dei centri abitati, agglomerati urbani, o luoghi di lavoro;
- per ragioni di sicurezza pubblica si rende necessario creare una fascia di rispetto inibita all'esercizio dell'attività venatoria in quelle zone in cui la problematica lamentata è stata più presente tenendo conto della tipologia venatoria esercitata nel territorio di questo Comune;



Comune di Budrio

Bologna

PRESO ATTO:

- della Delibera della Giunta Regionale n. 566 del 13/04/2022 della Regione Emilia Romagna che definisce il calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1340 del 01/08/2022 della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto la perimetrazione di istituti di protezione della fauna di cui all'art. 19 in territorio di Bologna in attuazione del Piano Faunistico Regionale 2018-2023;

DATO ATTO che con **ORDINANZA SINDACALE N.16/2022** è stato stabilito il divieto di esercizio dell'attività venatoria in alcune aree del territorio comunale come individuate nella planimetria allegata alla medesima ordinanza.

CONSIDERATO CHE:

- la Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna ha rilevato negli anni passati numerose problematiche inerenti il mancato rispetto delle regole che disciplinano l'attività venatoria in aree di via Roversella prossime ad una scuola privata;
- nonostante negli anni passati siano stati effettuati numerosi interventi da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale della Città Metropolitana, le medesime problematiche si sono evidenziate nei primi giorni di apertura della presente stagione di caccia con nuove segnalazioni di inottemperanza del rispetto delle distanze dagli immobili con conseguente grave pericolo per la cittadinanza residente e per il personale e gli alunni della scuola ivi presente;
- sentito il parere favorevole Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna e delle competenti Associazioni Venatorie;

RITENUTO indispensabile e urgente integrare le aree già oggetto di divieto di esercizio dell'attività venatoria, sancite con l'ordinanza sindacale n. 16 / 2022, anche con la zona di via Roversella/via Viazza in Destra come individuata in allegato, al fine di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete, eliminando potenziali pericoli di incidenti e danno a persone e cose;

CONSTATATO CHE l'apposizione del divieto di caccia anche in tale zona in aggiunta a quelle già previste con l'ordinanza sindacale n. 16 / 2022 non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale di Budrio rimanendo ampie zone in cui



Comune di Budrio

Bologna

tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la L.R. 8/1994 *s.m.i.*;
- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 *s.m.i.*;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1340 del 01/08/2022 della Regione Emilia Romagna;

ORDINA

per l'intera durata della stagione venatoria 2022-2023, IL DIVIETO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' VENATORIA nella zona di Via Roversella, come individuata nella planimetria allegata, ad integrazione delle aree già oggetto di divieto di cui all'ordinanza sindacale n.16/2022.

DISPONE

- la presente ordinanza integra quanto già disposto ORDINANZA SINDACALE N.16/2022 che si richiama integralmente;
- che i confini di tale zona, come individuati nella planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte integrale e sostanziale, saranno adeguatamente segnalati mediante posa di appositi cartelli di divieto, collocati su pali installati in modo da essere visibili ad occhio nudo e in condizioni di visibilità normale, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, e che comunque nel caso di contenziosi sono da valersi i confini riportati nelle planimetrie allegate;
- che la presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Budrio (BO);
- che nella zona di cui sopra è vietato l'accesso degli ausiliari del cacciatore e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
- che eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi della vigente legislazione in materia di attività venatoria;
- che in detta zona è consentita la cattura di fauna cacciabile per l'immissione in altre zone del territorio comunale in cui la presenza di detti capi è minore nei modi e nelle forme di Legge;
- che in detta zona sarà possibile effettuare piani di controllo faunistico nel rispetto della tutela delle persone e delle cose come previsto dal vigente T.U. legge di P.S, ai fini di contenere eventuali danni arrecati dalle specie oggetto del controllo;



Comune di Budrio

Bologna


- che l'inottemperanza costituisce illecito ai sensi art. 650 C.P. per i provvedimenti di competenza;
- che la sorveglianza per l'esecuzione della presente è demandata alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna, alle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste, alla Polizia Locale, alla Forza Pubblica;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Sezione di Bologna, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199);
- il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore tecnico competente del Comune di Budrio;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online per 30 giorni e nel sito istituzionale del Comune;
- che la presente ordinanza venga comunicata:
 - Regione Emilia Romagna - Agricoltura, caccia e pesca;
 - all'Assessorato Agricoltura della Città Metropolitana di Bologna;
 - al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna;
 - alla Compagnia Carabinieri di Molinella;
 - alla Stazione Carabinieri di Budrio;
 - alla Stazione Carabinieri di Mezzolara;
 - alla Polizia Locale di Budrio;
 - Guardie Volontarie;
 - alle Associazioni Venatorie locali.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile annullando e sostituendo eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la stessa.

Lì, 24/09/2022

LA SINDACA
BADIALI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ROVERSELLA



ROVERSELLA

